

**AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI UNA UNITÀ DI OFFERTA SPERIMENTALE DIURNA PER PERSONE CON DISABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 4 E 19 ANNI
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990**

RICHIAMATI

- 1) **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.
- 2) **l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale ad enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- 3) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore o CTS)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".
- 4) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse

generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore".

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. *"Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".*

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la

«coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico," Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 5) **il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 5557 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale "metodologia ordinaria" per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.
- 6) **l'art. 6 del Decreto legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)**, il quale sancisce che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del codice degli appalti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

CONSIDERATO CHE

Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2021 – 2023, prorogato fino al 31.12.2024, definisce un modello di governance fondato sulla collaborazione con il Terzo Settore quale premessa strategica, ritenendo che l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi, attraverso **un modello collaborativo** centrato sulla coprogrammazione e sulla **coprogettazione** con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze, risorse e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi.

Gli indirizzi programmatori espressi dai Comuni del Rhodense con il Piano Sociale di Zona individuano nella coprogettazione la matrice dei rapporti di sussidiarietà con il Terzo Settore, affermando la volontà di superare una visione di committenza, verso un modello di welfare territoriale collaborativo, in grado di rispondere in maniera più efficace ed appropriata ai bisogni dei cittadini/ utenti, con la valorizzazione di visioni, capacità progettuali e gestionali dei diversi attori che intervengono.

Lo stesso Piano di Zona individua l'istruttoria pubblica di coprogettazione tra gli strumenti da adottare per la

realizzazione di un sistema di welfare collaborativo di territorio.

Il Piano di Zona 2021 - 23, realizzato con ampia partecipazione di soggetti sociali, quale momento cruciale del processo di co programmazione ha individuato come servizi necessari al benessere delle persone con disabilità un insieme di soggetti della rete territoriale, riconoscendone l'efficacia in quanto rete di enti collaboranti e coprogettanti.

Il piano programma di Sercop per l'anno 2024 approvato dall'Assemblea dei Soci di SER.CO. P. il 15/03/2024, recependo l'indirizzo del Piano di Zona, ha previsto la realizzazione di un'istruttoria pubblica di coprogettazione di una unità di offerta sperimentale diurna per persone con disabili di età compresa tra 4 e 19 anni (c.d. "CSE piccoli").

La coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze.

Sercop riconosce il ruolo del Terzo Settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone.

Le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

il sistema collaborativo basato sulla coprogettazione risulta nei servizi oggetto del presente avviso più efficace dell'appalto in ragione dei seguenti fattori:

- Il servizio si configura come Centro Educativo Sperimentale e, nel corso degli ultimi anni, ha fortemente risentito dell'evoluzione dei bisogni in ambito educativo e socializzante, evidenziando una considerevole diversificazione e crescita dei bisogni educativi e un aumento di richieste di servizi educativi per minori, da parte di tutti i servizi presenti sul territorio.

1. Maggiore efficacia:

- Il cambiamento citato richiede una capacità di analisi e di lettura e conseguente evoluzione e cambiamento in itinere dei servizi che è realizzabile solo attraverso rapporti di collaborazione e partnership con i soggetti del Terzo Settore e non potrebbe essere conseguita attraverso le logiche di committenza basata su prestazioni standardizzate.

La coprogettazione permette di realizzare interventi personalizzati e flessibili adattandosi alle specificità del territorio e alle esigenze degli utenti e dei diversi attori coinvolti (scuole famiglie)

2. Migliore qualità dei servizi e rispondenza ai bisogni:

- La coprogettazione è orientata alla condivisione di obiettivi, strumenti, modalità e risorse che meglio si adattano al contesto evolutivo descritto e che richiede capacità di leggere i bisogni emergenti rispondendo dinamicamente e riorientando le risorse a disposizione; diversamente il sistema degli appalti è orientato all'erogazione di prestazioni e di interventi standardizzati che risultano inefficaci all'interno di un ecosistema in evoluzione, come quello dei servizi educativi descritto sopra.

3. Maggiore efficienza e utilizzo di risorse:

- Nel caso di minori e disabili con bisogni educativi non risolvibili attraverso singole prestazioni la coprogettazione consente l'attivazione all'interno di un medesimo progetto educativo unitario di

ulteriori risorse e competenze (scuola, UONPIA, comunità educative, ...) da parte degli ETS partner, corresponsabili della realizzazione degli obiettivi di servizio massimizzando l'impatto del progetto.

4. Sviluppo di sinergie e reti di collaborazione:

- In tal senso Sercop già si avvale di una rete integrata con il Terzo Settore, le scuole, le famiglie, i servizi sociali e specialistici, la Uonpia (in particolare di ASST Rhodense), con le quali le collaborazioni progettuali sono sempre state condotte, in conformità al quadro normativo di riferimento, attivando sinergie operative nella logica di costruzione di partnership e alleanze strategiche per il territorio. Inoltre è attiva una comunità di pratica (ProDiCa – Prospettive di Cambiamento per la Disabilità) e di applicazione intorno ai temi del progetto di vita, oltre a un gruppo formato dai referenti dei cinque Enti Gestori di centri diurni d'ambito.
- I risultati ai quali è pervenuto l'articolato ecosistema di relazioni sopra descritto ha evidenziato come la natura del servizio in oggetto e le modalità di erogazione adottate nel tempo possono essere meglio realizzate attraverso lo strumento della coprogettazione sia nella sua macrostruttura sia nell'attivazione dei singoli servizi, che richiedono un continuo aggiustamento progettuale ed un continuo confronto tra i diversi partner.

Per le concrete ragioni esposte, si ritiene che i servizi oggetto del presente avviso siano caratterizzati da spiccata valenza sociale e necessitino di modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e di conseguenza che lo strumento della coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del citato decreto, basata su un sistema collaborativo, risulta il più efficace ed appropriato per rispondere ai bisogni descritti.

Tutto ciò premesso

Vista la Deliberazione del CDA di Sercop n. 59 del 21/10/2024 di approvazione di un avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di una unità di offerta sperimentale diurna per persone con disabili di età compresa tra 4 e 19 anni, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) della legge 241/1990

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO.....	6
ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE.....	6
ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO.....	7
ART. 4 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO.....	7
ART. 5 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE.....	7
ART. 6 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE.....	8
ART. 7 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE.....	9
ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE.....	10
ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	11
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO.....	12
ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	14
ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	16
ART. 15 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER.....	16
ART. 16 – ASSICURAZIONI.....	17
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
ART. 18 – AVVERTENZE.....	17
ART. 19 – INFORMAZIONI.....	17
ART. 20 – CHIARIMENTI.....	17
ART. 21 – COMUNICAZIONI.....	17
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la gestione della struttura sita a Rho in via Cividale 2 di proprietà del Comune di Rho e messa a disposizione in comodato gratuito per le attività previste dal presente documento. Il servizio si configura come unità di offerta sperimentale rivolta a persone con disabilità, ma in possesso di sufficienti abilità. Le caratteristiche dell'utenza non sono attualmente riconducibili ad un'unità di offerta standardizzata e la sperimentality nasce dall'esigenza di garantire un servizio appropriato basato su progetti personalizzati sulla specifica fascia di età.

Si richiede la realizzazione di servizi e progetti individualizzati in un'ottica di presa in carico globale che tenga conto del ruolo imprescindibile dei familiari (genitori), vista la fascia di età prevista dalla coprogettazione.

In questo senso Sercop è orientata alla massima integrazione con le agenzie che, a diverso titolo, operano in stretta relazione con i servizi:

- l'Azienda sociosanitaria territoriale Rhodense (ASST) nelle sue diverse articolazioni
- Agenzia di Tutela della Salute Milano (ATS) nelle sue diverse articolazioni
- il Terzo Settore operante nel territorio
- le scuole del territorio
- il Servizio di Neuropsichiatria Infantile

Tale obiettivo è perseguito attraverso una procedura di coprogettazione quale strumento coerente con le finalità collaborative e partecipative dell'oggetto del progetto.

Le attività di progetto non costituiscono esclusivamente delle specifiche prestazioni a favore di utenti, ma prevedono la realizzazione di un complesso sistema di luoghi e modelli organizzativi che favoriscano e accompagnino lo sviluppo di legami sociali e dove ognuno è considerato non solo beneficiario di servizi bensì anche potenziale soggetto attivo della comunità locale.

La conclusione del procedimento prevede la selezione e l'individuazione di uno o più partner con i quali sviluppare le attività di coprogettazione e successivamente la realizzazione dei servizi e delle azioni previsti dal progetto.

ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse.

La coprogettazione dovrà essere sviluppata nell'ambito dei confini definiti:

- dal progetto di massima con il quale vengono definiti gli elementi principali della coprogettazione (allegato 1)
- dalle risorse messe a disposizione dall'ente pubblico che possono essere:
 - risorse economiche proprie o di altro soggetto ma comunque destinate al progetto;
 - beni mobili o immobili conferiti nella coprogettazione.

Nel successivo articolo 5, nonché nell'allegato progetto di massima sono indicate le risorse messe a disposizione da Sercop: in sede di presentazione della candidatura i soggetti partecipanti dovranno dettagliare le risorse proprie (economiche e non) messe a disposizione del presente progetto.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento al sistema dei servizi diurni rivolti alle persone disabili del territorio, alle loro caratteristiche e alle risposte sperimentali per far fronte all'emergere di nuovi bisogni. È infatti fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

Sulla base di tale documentazione, l'ente del Terzo Settore dovrà presentare:

- un progetto di attività coerenti con le finalità perseguite, che contenga una proposta organizzativa e le

modalità gestionali dei servizi oggetto di coprogettazione. Essa potrà contenere elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati da Sercop, oltre ad elementi innovativi;

- un piano economico coerente con le indicazioni fornite nel presente avviso secondo il modello allegato (Modello 3);
- gli strumenti di controllo della coprogettazione e della gestione delle attività e delle proposte progettuali;
- l'individuazione delle aree oggetto di sviluppo strategico e ad alto impatto innovativo;
- le potenzialità progettuali in relazione alla capacità di durare nel tempo;
- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio coprogettato.

Qualora nel corso della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività sperimentali aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, avrà durata dalla data di sottoscrizione dei verbali del Tavolo di coprogettazione, che costituiscono c.d. accordo procedimentale, per il quinquennio 2025 - 2030.

Al termine del primo quinquennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo massimo di cinque anni.

Stante le caratteristiche di innovazione del progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste nel presente avviso, la durata della coprogettazione potrà essere prorogata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, ferma restando la necessità di adeguare le attività e modificare la convenzione.

È fatta salva per L'Ente la facoltà di disporre la cessazione dei servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.

ART. 4 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

L'allegato 1 è costituito dal **progetto di massima** che rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e definisce le finalità, i destinatari, gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse messe a disposizione da Sercop.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare i partecipanti alla predisposizione di proposte progettuali e di attività che saranno valutate ai fini della scelta dei partner.

ART. 5 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione del servizio sperimentale diurno per bambini e ragazzi con disabilità di età compresa tra 4 e 19 anni oggetto della presente procedura messe a disposizione da Sercop, sono pari complessivamente a € 1.573.850,00 per il periodo 2025 – 2030.

Il budget totale sopra indicato sarà finanziato con risorse:

- a) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive), per una quota minima pari al 5%;
- b) messe a disposizione da Sercop, per un importo massimo sul quinquennio di € 1.573.850,00, quali risorse finanziarie massime rimborsabili per la gestione in partnership dei servizi oggetto di coprogettazione.

Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co- progettazione. Si fa presente

che tale importo verrà calibrato sulla base degli effettivi interventi svolti nei progetti individualizzati e comunque, non potrà superare la cifra massima concordata.

Il suddetto valore si intende quale contributo finanziario che dovrà essere puntualmente definito in sede di svolgimento della coprogettazione.

Il valore complessivo del progetto sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner, e alle linee attivate.

In linea di massima e salvo diverse evidenze che emergano in sede di coprogettazione sarà selezionato un solo partner.

L'importo di cui alla lettera b), la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione— solo a titolo di rimborso delle spese strettamente inerenti alla unità di offerta sperimentale e ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i. e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza.

ART. 6 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

La coprogettazione quale metodologia di attività collaborativa non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto.

A seguito della scelta del/dei partner sarà costituito un Tavolo di coprogettazione permanente, quale strumento stabile per l'analisi e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali, quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto ed il relativo budget.

Il Tavolo di coprogettazione sarà composto dal referente del partner/di ciascuno dei partner individuati, la Responsabile dell'Area Disabili e la Coordinatrice del servizio SESEI. Il tavolo di coprogettazione potrà avere composizione variabile a seconda dei temi trattati.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due momenti distinti:

1) immediatamente successivo al momento della scelta del partner: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato dall'ente e dalla conseguente progettazione di dettaglio sviluppata dal partner. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate e, in caso di accordo tra i componenti del Tavolo, il verbale redatto ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 costituisce accordo integrativo del provvedimento finale di Sercop (c.d. accordo procedimentale). L'attività del Tavolo di coprogettazione assolve alla fase B) del procedimento di coprogettazione rappresentata nel successivo art. 10.

2) il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione attivo per tutta la durata del progetto, che valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative dei servizi al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi. Il tavolo di coprogettazione è titolare dell'eventuale modificazione del budget di progetto.

ART. 7 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona. Per il co-progettante, il coordinatore del progetto dovrà:

- essere in possesso del titolo di scienza dell'educazione o equipollenti ai sensi di legge o in alternativa di documentata esperienza di coordinamento di servizi diurni rivolti a persone disabili non inferiore a 5 anni
- assumere la responsabilità del coordinamento e della direzione di tutte le attività previste dalla sperimentazione
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio, nonché alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'amministrazione
- partecipare agli incontri periodici del tavolo di coprogettazione costituito dai referenti di Sercop, e del soggetto/soggetti coprogettanti.

Il soggetto che verrà selezionato al termine dell'istruttoria di coprogettazione e con il quale l'ente definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula del personale, che dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste.

Le attività e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità delle persone disabili e delle loro famiglie, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate, per quanto possibile, la rotazione e l'alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e

l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore"

Nel corso della coprogettazione la composizione degli enti Raggruppati in forma associativa può mutare anche a motivo della partecipazione di nuovi aderenti.

ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti:

1. **requisiti generali:** previsti per la partecipazione alle gare pubbliche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, qui richiamati per analogia.

Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 - integrativo dell'istanza, allegato al presente avviso;

2. **requisiti di idoneità professionale:** i soggetti che intendessero partecipare alla presente procedura dovranno essere iscritti, o aver presentato domanda di iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);

Le Onlus dovranno essere iscritte all'Anagrafe Onlus di cui al D. Lgs. 460/1997, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Codice del Terzo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 38, comma 3 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020

3. **requisiti di capacità economico-finanziaria:** possesso di un valore della produzione pari almeno a 1.500.000,00 euro nel triennio 2021 - 2023; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

3. requisiti di capacità tecnico professionale:

- esperienza di gestione di servizi diurni rivolti a minori con disabilità e adulti disabili negli ultimi 5 anni (2018-23), con l'indicazione del tipo di servizio, degli importi, delle date e del destinatario;
- disponibilità, al momento della presentazione del progetto, di una sede nell'ambito territoriale del rhodense.

Per consorzi di cooperative: il consorzio di cooperative deve essere in possesso di un valore della produzione globale non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa con riferimento al triennio 2021 – 2023.

Per A.T.I.:

l'ATI deve essere in possesso cumulativamente di un valore della produzione non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa con riferimento al triennio 2021/2023.

È fatto divieto ai soggetti proponenti di:

- partecipare quale capofila su più di una proposta progettuale;

- partecipare alla selezione in più di una forma associativa, ovvero di partecipare in forma individuale qualora partecipino alla selezione in forma associativa;

ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) selezione del partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione;
- B) coprogettazione con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- C) stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato;

Fase A): selezione del soggetto/i con cui sviluppare le attività di coprogettazione

Sarà individuato quale partner il soggetto/i che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse;

Fase B): redazione del progetto definitivo attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto selezionato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni
2. modalità di attuazione della governance di progetto
3. disegno di valutazione dei servizi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate

Fase C): stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto/i selezionato, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto coprogettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

la durata del partenariato;

gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;

le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);

le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;

i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;

la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e i servizi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e servizi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno 15/11/2024** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità agli allegati Modello 1, Modello 2, Modello 3 e Modello 4 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione amministrativa del concorrente come meglio specificato di seguito;
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente;
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

A) BUSTA - Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa consta di:

- domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatte come da modelli allegati 1 e 2, compilate in ogni loro parte.

A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso la struttura rilasciata da Sercop.

Il sopralluogo è obbligatorio e la richiesta per l'effettuazione deve essere inoltrata all'Ufficio Appalti all'indirizzo PEC: gare.sercop@legalmail.it, riportando i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei soggetti raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dal concorrente economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Durante lo svolgimento del sopralluogo non saranno fornite risposte ad eventuali quesiti posti dai partecipanti, che dovranno formularli esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

B) BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

Per agevolare la lettura l'elaborato progettuale dovrà essere redatto come segue: massimo 25 facciate e massimo 30 righe per facciata in formato A4 (carattere Arial non inferiore a 11 punti, con interlinea singolo) oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto. Tutte le pagine dovranno essere numerate.

La proposta progettuale dovrà essere introdotta da un indice completo, escluso dal conteggio delle pagine, e corredato dagli allegati che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti della proposta (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine).

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intera proposta progettuale, la stessa dovrà essere elaborata con riferimento all'ordine e all'organizzazione dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 13.1.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura la proposta progettuale di cui al punto B):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	PUNTEGGIO MASSIMO
PROPOSTA PROGETTUALE	90
PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	100

1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso:

ITEM	PUNTEGGIO MAX
esperienza di gestione di servizi diurni e residenziali rivolti alle persone disabili collocati nel territorio del Rhodense negli ultimi tre anni (2020-2023)	20
Progetto: obiettivi, strumenti, risorse, con particolare riferimento alle proposte innovative e alle sperimentazioni; modalità di valutazione degli interventi e coerenza interna tra obiettivi e azioni proposte	25
Articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza	12
apertura alla comunità, ovvero capacità di creare sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto in un'ottica di inclusione della disabilità come soggetto attivo nel territorio; in particolare azioni previste per creare una rete di relazioni positive con il territorio	10
capacità di strutturare un progetto che preveda un modello di lavoro in équipe con soggetti del territorio, quali servizi sociali dei Comuni, UMA (Unità multidimensionale d'ambito), SE.SEI. (Servizio Sostegno Educativo Integrato), Neuropsichiatria infantile, servizi ASST rivolti a disabili adulti	8
progettualità a sostegno del personale, che preveda percorsi di formazione e supervisione	2
interventi e risorse aggiuntive messe a disposizione dal partner	5
strumenti di governo presidio e controllo della coprogettazione: proposta organizzativa che preveda i meccanismi di funzionamento della partnership in corso di gestione delle attività coprogettate	8
totale	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato da un apposito seggio.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

2) PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 3 - piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzii l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione dei servizi oggetto della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$X = P * RO/RM$ Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta tecnica dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altri. Non si procederà alla riparametrazione in caso di un solo soggetto candidato.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido per ogni azione.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione. L'Ente si riserva, nelle more delle suddette verifiche, di dare avvio alle attività progettuali.

ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il Tavolo di coprogettazione di cui all'art. 6 con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 11.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi, di integrazione con il territorio. Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione da Sercop e dal soggetto coprogettante.

Le attività, i progetti definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine Sercop inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione, se richiesta

ART. 15 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione.

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare Sercop con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a Sercop, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a Sercop le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 16 – ASSICURAZIONI

Il partner assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando Sercop da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a Sercop copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 18 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 19 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE - SELEZIONI" SEZIONE COPROGETTAZIONI.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 20 – CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it> sezione "GARE E SELEZIONI" SEZIONE COPROGETTAZIONI.

ART. 21 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

- Progetto di massima

Modelli da presentare per la candidatura, da compilare e firmare digitalmente:

Modello 1 – istanza di partecipazione

Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione

Modello 3 – schede per la presentazione del Piano economico

Modello 4 – titolare effettivo

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho, 21/10/2024

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/90
Dott. Guido Ciceri